

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1827</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, PROVERA, AIMONE PRINA, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, MATTEJA, ALDA GRASSI, COMINO, MICHIELON, TERZI, CALDEROLI, BORGHEZIO, MAGISTRONI, ANGHINONI, LUIGI ROSSI, ONGARO, GNUTTI, DOSI, OSTINELLI, GIANMARCO MANCINI, BAMPO, POLLI, MAURIZIO BALOCCHI, BONATO, FLEGO, MARONI**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM)

*Presentata il 3 novembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) doveva provvedere a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o ad esso acquisite ai sensi di legge. Era previsto inoltre che nello svolgimento di tale attività l'ente fosse tenuto al rispetto delle direttive generali deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministro delle partecipazioni statali, cui era affidata la vigilanza sull'ente medesimo.

Nonostante le previste cautele l'ente è stato gestito in modo vergognoso, sia a livello centrale che a livello delle società controllate, riuscendo, grazie alla sicura incapacità ed alla probabile malafede degli amministratori, ad attuare il primo « crac » finanziario del dopoguerra.

Con i suoi 17.000 miliardi di debiti, di cui 3.000 nei confronti esteri, il dissesto finanziario dell'EFIM ha sicuramente contribuito ad indebolire l'immagine della lira e dell'imprenditoria italiana nel mondo.

Nel nostro ordinamento gli enti pubblici economici non sono sottoposti alle

procedure di fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa quando prevista dalla legge stessa. Detto istituto si caratterizza per la rilevanza degli interessi pubblicistici accanto a quelli dei creditori alla cui tutela sono, in via generale, dirette le procedure concorsuali.

Nell'attuale momento storico e politico occorre però un segnale innovatore che vada oltre queste pur importanti esigenze.

Appare quindi assolutamente necessario istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Co-

stituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta al fine di individuare responsabilità di carattere amministrativo, eventualmente penale, ma soprattutto politiche, in quanto occorre indagare a fondo in un caso così eclatante di sperpero del pubblico denaro che ha sensibilmente contribuito al degrado economico e morale del Paese.

Tutto ciò non per meri intenti vendicativi o sanzionatori ma al fine di evitare che simili episodi si verifichino ancora in futuro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di individuare le responsabilità di carattere politico, amministrativo nonché, eventualmente, penale, delle forze politiche e degli amministratori che hanno gestito l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione è composta da quindici deputati e da quindici senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

4. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Commissione ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

*d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.*

7. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o d'ufficio.

8. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere una relazione. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

9. La relazione è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro dodici mesi dalla costituzione della Commissione.

10. Gli oneri per la gestione della Commissione sono ripartiti in parti uguali sui bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.